

Assicurazioni malattie LAMal

Disposizioni d'esecuzione in complemento alla LAMal
Edizione 07.2016

Disposizioni generali	<i>Campo d'applicazione</i>	In complemento alla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) vigono le seguenti disposizioni d'esecuzione:
	<i>Esclusione della comp.</i>	Crediti presso la CPT non possono essere compensati con il premio.
	<i>Tasse di diffida</i>	In caso di mora si esigono le tasse di diffida e le spese amministrative.
	<i>Costi di rimborso</i>	Spese bancarie o postali possono essere addebitate alla persona assicurata.
	<i>Avvisi</i>	Gli avvisi agli assicurati possono essere comunicati con valore giuridico anche tramite la rivista per i clienti.
L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo LAMal	<i>Esercizio del diritto di prestazione</i>	Alla CPT devono essere inviati gli originali delle fatture, e, su richiesta, anche i giustificativi di pagamento.
Assicurazione facoltativa d'indennità giornaliera secondo LAMal	<i>Somme assicurate</i>	Si può assicurare un'indennità giornaliera di CHF 2.– a CHF 30.– con inizio di prestazione differito (periodo d'attesa di minimo 2 giorni) secondo tariffario separato (gruppo di età).
	<i>Estero</i>	L'indennità giornaliera è versata solo per una degenza ospedaliera certificata. Vigè una riserva in caso di discostanti disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone della Svizzera con l'UE, fino a che gli assicurati dimorano nel loro luogo di domicilio.
	<i>Maternità</i>	La durata delle prestazioni ammonta a 16 settimane, delle quali almeno 8 settimane sono erogate dopo il parto.
	<i>Termine per ricaduta</i>	In caso di ricadute o nuova incapacità al lavoro entro 180 giorni il periodo d'attesa non è applicato.
	<i>Obbligo di notifica</i>	Un'incapacità lavorativa deve esserci comunicata entro 5 giorni dall'accaduto. Entro altri 3 giorni ci deve essere inviato un certificato medico. In caso di invio tardivo, le prestazioni saranno erogate solo dopo l'arrivo del certificato medico.
	<i>Ritardo nel pagamento dei premi</i>	Allo scadere del termine di diffida di 14 giorni il nostro obbligo alla prestazione è sospeso e sarà riattivato solo dalla data della ricezione del versamento.
	<i>Fine della assicurazione</i>	L'assicurazione termina anche senza disdetta, al raggiungimento del 65 esimo anno di età, in caso di trasferimento del domicilio all'estero e allo scadere della durata delle prestazioni. Vigè una riserva in caso di discostanti disposizioni dell'accordo sulla libera circolazione delle persone della Svizzera con l'UE. Con una volontaria rinuncia alle prestazioni in caso di incapacità permanente al lavoro, non si può avviare al termine del periodo di prestazione e alla fine dell'assicurazione.
	<i>Disdetta</i>	L'assicurazione può essere disdetta osservando un termine di 30 giorni per la fine di ogni mese.
		KPT Cassa malati SA